

# COMUNE DI ZIMELLA

(Provincia di Verona)

## **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

(Legge Regionale 11 maggio 2015, n. 8)

Approvato con deliberazione di  
Consiglio Comunale n. 12 del 27/02/2019

## **INDICE**

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Articolo 1 - Oggetto
- Articolo 2 - Finalità
- Articolo 3 - Classificazione degli impianti
- Articolo 4 - Compiti del Comune
- Articolo 5 - Modalità di gestione

### **TITOLO II - CONCESSIONE IN USO**

- Articolo 6 - Modalità per il rilascio delle concessioni in uso
- Articolo 7 - Concessionari e ordine di priorità nelle assegnazioni
- Articolo 8 - Palestre scolastiche comunali
- Articolo 9 - Sospensione delle concessioni in uso
- Articolo 10 - Utilizzo straordinario degli impianti
- Articolo 11 - Revoca delle concessioni in uso

### **TITOLO III - CONCESSIONE IN GESTIONE E AUTOGESTIONE**

- Articolo 12 - Principi generali
- Articolo 13 - Assegnatari delle concessioni in gestione
- Articolo 14 - Procedura di assegnazione delle concessioni in gestione
- Articolo 15 - Canone e contributo di gestione
- Articolo 16 - Oneri finanziari
- Articolo 17 - Contabilità e rendiconto.
- Articolo 18 - Autogestione
- Articolo 19 - Durata delle concessioni
- Articolo 20 - Revoca delle concessioni
- Articolo 21 - Pubblicità
- Articolo 22 - Modalità particolari di gestione connesse a investimenti di soggetti terzi

### **TITOLO IV RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI**

- Articolo 23 - Responsabilità civile dei concessionari
- Articolo 24 - Obblighi dei concessionari
- Articolo 25 - Furti e ammanchi
- Articolo 26 - Manifestazioni pubbliche
- Articolo 27 - Installazione attrezzature
- Articolo 28 - Vigilanza

### **TITOLO V - NORMA FINALE**

- Articolo 29 - Norme finale

- ALLEGATO SUB "A" - ELENCO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
- ALLEGATO SUB "B" - ELENCO DELLE OPERE DI MANUTENZIONE DA TRASFERIRE IN CAPO AL CONCESSIONARIO

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune o, comunque, in disponibilità, a qualsiasi titolo, dello stesso.
2. Le modalità di concessione in uso e gestione degli impianti sportivi comunali sono conformati alle disposizioni di legge ed a quanto stabilito dalla legge Regionale 11.05.2015, n. 8, in materia di attività motoria e sportiva e dal presente regolamento.

### **Articolo 2 - Finalità**

1. Il Comune di Zimella ha tra le sue finalità la promozione dello Sport e dei suoi valori, quale strumento diffuso di forte socializzazione ed accrescimento della qualità della vita, elemento fondamentale per la salute e l'educazione dell'individuo, fattore di inclusione sociale e di pari opportunità.
2. Il Comune riconosce, altresì, lo Sport come servizio sociale ed educativo ed intende promuovere e sostenere ogni iniziativa atta a rendere sempre più accessibile a tutti i cittadini la pratica delle attività motorie e sportive quale mezzo di educazione e formazione personale e sociale di tutela e miglioramento della salute, di sano impiego del tempo libero.
3. Il Comune, inoltre, favorisce l'attività giovanile, l'aggregazione sportiva e l'integrazione dei cittadini, l'accesso alla pratica sportiva da parte di tutti senza distinzione di genere, di abilità e di condizione sociale.
4. Ai sensi dell'articolo 90, comma 24, della legge 27.12.2002 n. 289, l'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le Società ed Associazioni Sportive.
5. Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico, improntati alla massima fruibilità da parte dei cittadini, di associazioni e società sportive.

### **Articolo 3 - Classificazione degli impianti**

1. Gli impianti sportivi comunali sono classificati in tre categorie generali:
  - a) impianti sportivi di interesse primario;
  - b) impianti sportivi di interesse secondario;
  - c) palestre scolastiche.
2. Gli impianti sportivi di proprietà comunale sono quelli indicati nell'allegato A) al presente Regolamento.
3. Gli impianti sportivi comunali di Zimella, di cui al comma 2, sono qualificabili come "privi di rilevanza imprenditoriale" ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale 11.05.2015, n. 8 e possono essere gestiti direttamente dal Comune, ai fini della concessione in uso, ovvero concessi in gestione a budget in base al disposto dell'art. 15 del presente Regolamento.

### **Articolo 4 - Compiti del Comune**

1. Il Comune ha il compito di promuovere, coordinare e disciplinare le attività sportive,

secondo i principi di cui al presente Regolamento, con gli atti di indirizzo e di gestione di cui al comma seguente.

2. Per il razionale utilizzo e l'ottimale gestione degli impianti sportivi, la Giunta Comunale :

a) definisce annualmente le tariffe ed il loro aggiornamento per l'uso degli impianti sportivi;

b) individua gli elementi essenziali e le clausole fondamentali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune ed organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione degli impianti approvandone i relativi schemi di convenzioni - tipo;

c) svolge ogni altra competenza specifica individuata dalle disposizioni del presente Regolamento.

3. Il competente Responsabile di Servizio:

a) provvede a dare attuazione alla gestione degli impianti e alle concessioni in uso o all'affidamento delle gestioni nel rispetto degli indirizzi stabiliti dalla Giunta;

b) provvede alla programmazione sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi in relazione all'attività agonistica esercitata;

c) provvede all'assegnazione in concessione d'uso degli spazi negli impianti secondo quanto previsto dal presente Regolamento;

d) esercita ogni altro compito gestionale relativo al funzionamento degli impianti sportivi comunali.

### **Articolo 5 - Modalità di gestione**

1. Il Comune di Zimella gestisce gli impianti di sua proprietà, di cui all'allegato sub. A), nei seguenti modi:

a) in forma diretta, mediante concessione in uso;

b) in forma indiretta, mediante concessione della gestione degli impianti a terzi.

2. L'affidamento della gestione di cui alla lettera b) avviene secondo le modalità previste dall'articolo 26 della citata L.R. 8/2015 e quindi secondo procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza ed adeguata pubblicità. Qualora ricorrano le condizioni previste all'articolo 26, comma 2, lett. a) e b) della predetta legge, il Comune potrà altresì affidare in via diretta la gestione degli impianti sulla base dell'articolo 4, comma 7, della legge 135/2012 che prevede la possibilità, per le Pubbliche Amministrazioni, di affidamento diretto di beni e servizi tramite convenzioni realizzate ai sensi dell'articolo 90 della legge 289/2002.

3. L'Amministrazione comunale può determinare una riserva annuale di utilizzo di spazi degli impianti affidati in gestione, destinata ad iniziative o manifestazioni proprie o da essa patrocinate.

4. Per ogni impianto devono essere garantiti l'accesso e l'uso per tutti i cittadini secondo la valorizzazione del principio dello sport per tutti, quale pratica ad ogni età con fine sociale e di prevenzione per la salute.

5. Le tariffe per l'utilizzo degli impianti sono determinate dall'Amministrazione comunale ed esposte all'interno degli impianti.

## **TITOLO II – CONCESSIONE IN USO**

### **Articolo 6 - Modalità per il rilascio delle concessioni in uso**

1. La procedura per richiedere le concessioni in uso degli impianti sportivi ha inizio con la pubblicazione di apposito avviso a firma del Responsabile del Servizio competente.
2. Le domande dovranno essere presentate nel termine indicato dall'avviso di cui al comma precedente, fatte salve situazioni particolari debitamente motivate dal richiedente.
3. La procedura di rilascio delle concessioni dovrà avvenire entro il 31 luglio di ogni anno, salvo situazioni particolari di cui al comma precedente.
4. Il legale rappresentante dell'Associazione, Società, Ente o altro soggetto avente diritto dovrà stipulare con il Responsabile del servizio competente un'apposita lettera di intenti che definisca in dettaglio le modalità ed i termini della concessione.

### **Articolo 7 - Concessionari in uso e ordine di priorità nelle assegnazioni**

1. Il Responsabile del Servizio competente rilascia la concessione in uso degli impianti sportivi ai seguenti soggetti indicati in ordine di priorità:
  - a) Federazioni, Enti di promozione sportiva, Associazioni e Società sportive affiliate a federazioni del Coni, che siano iscritte all'Albo comunale delle Associazioni;
  - b) Associazioni, comitati, enti non rientranti tra quelli previste alla lettera a), che siano iscritte all'Albo comunale delle Associazioni;
  - c) Associazioni e società sportive o altre associazioni e comitati non iscritti all'Albo comunale.
2. Nel rispetto dell'ordine di priorità di cui al comma precedente, a parità di condizioni si applicano i seguenti criteri di precedenza:
  - a) verrà data preferenza ai richiedenti il rinnovo della concessione per gli stessi spazi temporali (orari e giorni della settimana) concessi per l'annata sportiva precedente;
  - b) nel caso in cui non sia applicabile il criterio di cui al precedente punto a), verrà data preferenza ai soggetti con un maggior numero di iscritti fino a 16 anni di età;
  - c) nel caso in cui non siano applicabili i criteri di cui ai punti a) e b), verrà data preferenza ai soggetti con un maggior numero di anni di attività svolti nel territorio comunale.
3. La durata della concessione in uso ha una durata massima annuale, considerandosi l'annualità, di norma, l'anno sportivo, con decorrenza dal 1° settembre al successivo 30 giugno.

### **Articolo 8 - Palestre scolastiche comunali**

1. Le palestre scolastiche comunali, a norma delle disposizioni di cui all'art. 90, comma 26, della legge 289/2002 e ferme restando le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, sono concesse in uso con le modalità di cui al precedente art. 7, per quanto compatibili, a società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel Comune o in comuni limitrofi.
2. Relativamente alle attività di questo articolo, le Federazioni, le Società e gli enti organizzatori dovranno provvedere autonomamente alla pulizia ed alla custodia della

palestra, fatto salvo quanto stabilito con diversa disposizione dall'Amministrazione Comunale.

3. I concessionari sono, in ogni caso, vincolati ad usare i locali e le attrezzature scolastiche per l'uso per cui viene rilasciata la concessione.

4. I concessionari devono, comunque, e senza deroga alcuna, restituire dopo l'uso, locali e attrezzature pienamente funzionanti e idonei per il loro normale svolgimento scolastico.

5. Ai frequentatori della palestra è fatto assoluto divieto di accedere ai locali della scuola.

#### **Articolo 9 - Sospensione delle concessioni in uso**

1. L'Amministrazione Comunale ha facoltà, previo preavviso non inferiore a quindici giorni, di sospendere temporaneamente l'assegnazione o di modificarne gli orari ed i turni, ove si rendesse necessario per lo svolgimento di manifestazioni di particolare rilievo. Nell'ipotesi di cause di forza maggiore o per esigenze di ordine tecnico e di manutenzione degli impianti, la sospensione può essere disposta anche senza preavviso.

2. Nei casi di cui al comma 1 il concessionario non potrà pretendere alcun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.

#### **Articolo 10 - Utilizzo straordinario degli impianti**

1. Ogni utilizzazione straordinaria e non programmata degli impianti sportivi può essere autorizzata dal Responsabile del Servizio competente.

#### **Articolo 11 - Revoca delle concessioni in uso**

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento o nell'atto di concessione, quest'ultima potrà essere revocata, fermo restando l'obbligo per il concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.

2. Il Comune si riserva inoltre la facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione in uso per sopraggiunti e giustificati motivi di pubblico interesse senza il concessionario nulla possa pretendere a titolo di risarcimento danni.

3. Il Responsabile del Servizio competente ha facoltà di revocare le concessioni in uso ovvero di non procedere a rilasciare concessioni in uso quando i concessionari o i richiedenti la concessione in uso risultino:

a) morosi nel pagamento delle tariffe in uso, fatta salva l'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale, su proposta dei Concessionari, di un piano di rientro;

b) trasgressori delle norme del presente Regolamento;

c) portatori di danni intenzionali o derivanti da negligenze alle strutture ed attrezzature degli impianti sportivi;

d) aver utilizzato impropriamente le attrezzature, non aver rispettato gli orari assegnati, aver tenuto comportamenti non idonei.

### **TITOLO III – CONCESSIONE IN GESTIONE ED AUTOGESTIONE**

#### **Articolo 12 - Principi generali**

1. Fatta salva la possibilità da parte dell'Amministrazione Comunale di una gestione diretta, la gestione degli impianti sportivi può essere affidata a terzi, nel rispetto delle norme di cui all'art. 26 della L.R. 8/2015.

2. L'affidamento della gestione a terzi costituisce uno strumento finalizzato a conseguire i seguenti obiettivi:

- a) la valorizzazione dell'attività sportiva nell'area territoriale di riferimento;
- b) la valorizzazione degli impianti come poli attrattivi in senso ampio per la comunità locale;
- c) il potenziamento delle attività aggregative, rivolte in particolare alla fascia di popolazione giovanile, nel territorio comunale.

### **Articolo 13 - Assegnatari delle concessioni in gestione**

1. Gli impianti sportivi comunali sono concessi in gestione ad Associazioni Sportive dilettantistiche senza fini di lucro, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva, nonché a Consorzi e associazioni tra i predetti soggetti.

2. La gestione degli impianti sportivi può essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, in possesso di idonei requisiti, esclusivamente nel caso di esito infruttuoso delle modalità di affidamento di cui al successivo art. 14.

### **Articolo 14 - Procedura di assegnazione delle concessioni in gestione**

1. Per l'individuazione dell'assegnatario si procederà mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 26, comma 1 e 2 della legge regionale n. 8 del 11 maggio 2015.

2. Nel caso di esito infruttuoso della procedura di gara di cui al comma precedente, l'Amministrazione può affidare la concessione mediante procedura negoziata con uno o più dei soggetti indicati dall'articolo 13, comma 2.

### **Articolo 15 - Canone e contributo di gestione**

1. Nei casi di affidamento in gestione degli impianti a non rilevanza economica, di cui all'articolo 13, comma 1, l'Amministrazione Comunale può stabilire un canone forfettario che la Società Sportiva deve riconoscere al Comune per la gestione degli impianti.

2. Nel caso di concessione in gestione di un impianto sportivo, qualora i ricavi del gestore siano inferiori ai costi di esercizio, potrà invece essere riconosciuto al Concessionario un contributo forfettario alle spese di gestione dell'impianto per il corrispettivo annuo di gestione, determinato sulla base dei presunti costi di esercizio a carico del gestore e dei presunti ricavi che il gestore può ottenere con:

- l'applicazione delle tariffe in uso stabilite dal Comune;
- i ricavi derivanti dall'esercizio nell'ambito dell'impianto di eventuali attività collaterali;
- i ricavi derivanti dalla pubblicità.

3. Il costo di gestione d'impianto è determinato sulla base dei valori dei costi dell'anno precedente o comunque determinandoli, ove non disponibili, tenendo conto:

- a) dei consumi;
- b) della quota costo personale, in dipendenza della tipologia della struttura;
- c) della manutenzione ordinaria;
- d) degli eventuali oneri di manutenzione straordinaria posti a carico del gestore.

4. La differenza tra costo d'impianto ed entrata costituisce il budget d'impianto.

5. Le attività collaterali e quella pubblicitarie saranno oggetto di specifiche valutazioni sulla loro redditività commerciale, tenuto conto anche dello stato dei locali, della

funzione aggregativa, delle quotazioni di mercato e di ogni altro elemento disponibile.

6. La tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al concessionario della gestione.

#### **Articolo 16 - Oneri finanziari**

1. Nella concessione a terzi della gestione di impianti sportivi comunali saranno a carico del Concessionario tutti i costi di esercizio e precisamente:

- utenze e consumi in genere;
- personale quantitativamente e qualitativamente idoneo alla gestione;
- rimborsi spese per attività di volontariato;
- oneri fiscali ed assicurazioni;
- manutenzione ordinaria delle strutture, il cui ambito dovrà essere specificato nelle convenzioni dei singoli impianti sulla base di quanto riportato nell'allegato B) al presente Regolamento.

2. Rimane a carico dell'Amministrazione comunale la manutenzione straordinaria, fatta salva la possibilità di stabilire nel bando di concessione determinati oneri di investimento a carico del gestore, ai fini di cui al comma 2 del successivo art. 19.

#### **Articolo 17 - Contabilità e rendiconto.**

1. Nel caso in cui sia riconosciuto il budget di gestione, il concessionario è tenuto a presentare annualmente un rendiconto economico finanziario della gestione.

2. Tale rendiconto deve essere corredato dal prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati e dal prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo.

#### **Articolo 18 - Autogestione**

1. La struttura sportiva potrà anche essere concessa in totale autogestione, previo pagamento di un canone, ai soggetti di cui all'art. 13) nonché ad altri soggetti aventi finalità di lucro. In tal caso il soggetto interessato potrà organizzare le attività senza vincoli tariffari.

2. Nell'autogestione totale sono a carico del Concessionario tutti gli oneri di gestione dell'impianto, salvo la manutenzione straordinaria che resta a carico dell'Ente proprietario.

3. L'individuazione del gestore avverrà mediante procedura ad evidenza pubblica.

#### **Articolo 19 - Durata delle concessioni**

1. La durata massima delle concessioni di cui al presente titolo è stabilita in cinque anni.

2. La Giunta comunale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 26, lettera g), della citata L.R. 8/2015, potrà formulare specifici indirizzi sulla durata della concessione quando, a seguito di ampliamenti e modifiche all'impianto, esistano nuove strutture da porre in concessione, tenendo conto dell'impegno finanziario che il concessionario dovrà sostenere. In tal caso, la concessione può avere durata maggiore di quella di cui al comma 1 qualora essa sia funzionale alla valorizzazione dell'immobile attraverso migliorie, adattamenti o manutenzioni straordinarie, sulla base di specifica istruttoria tecnica dei competenti uffici del Comune. La durata della concessione, in tali casi, sarà inoltre prorogata tenendo conto dell'impegno finanziario che il concessionario dovrà sostenere.



## **Articolo 20 - Revoca delle concessioni**

1. Le concessioni di cui al presente titolo sono revocate dal Sindaco nell'ipotesi di cui alla successiva lettera a) e dal Responsabile del Servizio competente negli altri casi, quando:

- a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute dei cittadini;
- b) i pagamenti del canone, ove dovuto, sono effettuati dal concessionario con un ritardo superiore a tre mesi, fatta salva l'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale, su proposta dei Concessionari, di un piano di rientro;
- c) gli utilizzatori siano morosi nel pagamento delle tariffe in uso, fatta salva l'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale, su proposta dei Concessionari, di un piano di rientro;
- d) la manutenzione ordinaria e gli interventi di messa in sicurezza non sono eseguiti a regola d'arte e ciò rechi pregiudizio allo stato di conservazione degli impianti;
- e) i concessionari abbiano commesso gravi violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento;
- f) il soggetto concessionario, a seguito di fusioni o riorganizzazioni societarie con altri organismi, compiuti senza previo preavviso dell'Amministrazione comunale, modifichi in tutto o in parte la sua essenza associativa in modo tale da non garantire il rispetto delle iniziali condizioni di affidamento.

## **Articolo 21 - Pubblicità**

1. Il Concessionario potrà essere autorizzato ad installare all'interno dell'impianto attrezzature pubblicitarie previa individuazione degli spazi, della tipologia e del dimensionamento di tali attrezzature.

2. Il Concessionario è responsabile della manutenzione e del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile, con garanzia patrimoniale, per eventuali danni che dalle installazioni possono derivare a terzi, sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità.

3. Si applica la vigente normativa in materia di imposta comunale sulla pubblicità.

## **Articolo 22 - Modalità particolari di gestione connesse a investimenti di soggetti terzi**

1. L'Amministrazione può fare ricorso a procedure previste dalla normativa vigente che consentano il coinvolgimento di qualificati soggetti privati, anche con configurazione imprenditoriale, per la realizzazione, con risorse proprie degli stessi, di impianti sportivi e per la gestione successiva degli stessi, quali:

- a) procedure di finanza di progetto (project financing);
- b) procedure di concessione di costruzione e gestione;
- c) altre procedure per lo sviluppo di interazioni di partenariato pubblico-privato.

2. In relazione alle procedure di cui al precedente comma 1, l'Amministrazione può definire elementi regolativi che consentano ai soggetti gestori di rapportarsi in modo ottimale al sistema sportivo locale, anche valorizzando il contributo operativo e gestionale delle associazioni sportive.

## **TITOLO IV – RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI**

### **Articolo 23 - Responsabilità civile dei concessionari**

1. I concessionari si assumono ogni responsabilità per eventuali infortuni e/o danni propri o a terzi durante lo svolgimento delle attività all'interno dell'impianto sportivo, esonerando il Comune di Zimella.

I concessionari devono, altresì, munirsi a proprie spese di idonea polizza assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile contro terzi con massimale non inferiore a quello richiesto dall'Amministrazione Comunale all'atto della concessione, fermo restando che il massimale previsto nelle polizze non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dal concessionario.

2. I concessionari si assumono, inoltre, in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato da personale non autorizzato dall'Amministrazione Comunale, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.

3. I concessionari dovranno rifondere all'Amministrazione Comunale tutti i danni provocati all'impianto e alle attrezzature, nella misura che sarà stabilita dall'Ufficio Tecnico Comunale, in dipendenza dall'uso dell'impianto durante la concessione in uso o in gestione, non derivanti dalla normale usura.

### **Articolo 24 - Obblighi dei concessionari**

1. Il Concessionario è obbligato al rispetto del D.M. Salute 24.04.2013 "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita". Provvederà a propria cura e spese alla formazione di personale per l'utilizzo dell'apparecchio e modalità di gestione e manutenzione dello stesso.

2. I concessionari sono obbligati ad osservare e a fare osservare la maggiore diligenza nella utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi ecc., in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, alle attrezzature e a terzi.

3. I concessionari sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché qualsiasi situazione, impedimento o inconveniente, che possa essere ravvisato come fonte di possibile rischio, sia per le cose che per le persone. In caso di mancata segnalazione sarà ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo concessionario che ha utilizzato la struttura.

4. I concessionari dovranno rifondere al Comune tutti i danni provocati all'impianto e alle attrezzature, nella misura che sarà stabilita dall'Ufficio Tecnico Comunale, in dipendenza dall'uso dell'impianto durante la concessione in uso o in gestione, non derivanti dalla normale usura.

### **Articolo 25 - Furti e ammanchi**

1. L'Amministrazione Comunale e gli eventuali incaricati comunali della custodia e della vigilanza degli impianti sportivi, non rispondono di eventuali ammanchi, o furti, che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti e dei danni che dovessero derivare agli utenti o a terzi nello svolgimento delle attività sportive.

## **Articolo 26 - Manifestazioni pubbliche**

1. In caso di manifestazioni pubbliche i Concessionari dovranno provvedere a loro cura e spese:
  - a) a compiere quanto prescritto dalle autorità di P.S. e dalle altre autorità competenti, per il regolare svolgimento delle manifestazioni;
  - b) ad assicurare i servizi di vendita dei biglietti e di controllo degli ingressi in caso di manifestazioni a pagamento;
  - c) a provvedere al servizio sanitario.
2. Ai Concessionari è fatto obbligo di assumersi ogni responsabilità, esonerando l'Amministrazione Comunale, per qualsiasi fatto avvenuto nell'impianto sportivo, prima, durante e dopo la manifestazione e per danni a persone o cose, in dipendenza dell'uso dell'impianto nel periodo sopra specificato anche da parte del pubblico.
3. Per le manifestazioni, sia di carattere sportivo che extrasportivo, che prevedono l'installazione di particolari attrezzature assenti nell'impianto, il Concessionario dovrà presentare all'Amministrazione Comunale apposita richiesta di autorizzazione e in caso di accoglimento, dovrà provvedere alla fornitura, montaggio e smontaggio a propria cura e spese. Tutto questo dovrà essere effettuato nel più breve tempo possibile, immediatamente prima e dopo lo svolgimento della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività successive. Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature dovranno svolgersi sotto il controllo del personale tecnico dell'Amministrazione Comunale, per valutare eventuali danni arrecati a persone o cose durante queste operazioni, di cui il Concessionario è tenuto a rispondere.
4. E' vietato organizzare manifestazioni con la presenza di pubblico se non negli impianti debitamente collaudati ed omologati secondo le prescrizioni di legge.

## **Articolo 27 - Installazione attrezzature**

1. Per le manifestazioni, sia di carattere sportivo che extrasportivo, che prevedono l'installazione di particolari attrezzature assenti nell'impianto, il Concessionario dovrà presentare all'Amministrazione Comunale apposita richiesta di autorizzazione e, in caso di accoglimento, dovrà provvedere alla fornitura, montaggio e smontaggio a propria cura e spese. Tutto questo dovrà essere effettuato nel più breve tempo possibile, immediatamente prima e dopo lo svolgimento della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività successive.
2. Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature dovranno svolgersi sotto il controllo del personale tecnico dell'Amministrazione Comunale, per valutare eventuali danni arrecati a persone o cose durante queste operazioni, di cui il Concessionario è tenuto a rispondere.

## **Articolo 28 - Vigilanza**

1. Il Comune ha ampia facoltà di provvedere, nel modo che ritiene più adeguato, alla vigilanza sull'uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature da parte del Concessionario.
2. I Concessionari sono tenuti a fornire agli incaricati comunali alla vigilanza e al controllo la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti necessari ed esibendo la richiesta documentazione. In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e di diritti che possano competere al Comune, i Concessionari devono

immediatamente uniformarsi alle decisioni dell'incaricato comunale alla vigilanza e al controllo.

## **TITOLO V – NORMA FINALE**

### **Articolo 29 - Norma finale**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

***ALLEGATO SUB "A"***

**ELENCO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

**IMPIANTI DI INTERESSE PRIMARIO NON AVENTI RILEVANZA ECONOMICA**

<b>Tipo di impianto</b>	<b>Ubicazione</b>	<b>Modalità di gestione</b>
Impianti sportivi	via Castellaro	Concessione in gestione
Impianti sportivi	via dell'Artigianato	Concessione in gestione

**PALESTRE SCOLASTICHE**

<b>Tipo di impianto</b>	<b>Ubicazione</b>	<b>Modalità di gestione</b>
Palestra annessa Scuola secondaria	via G. Pascoli	Concessione in uso

## ***ALLEGATO SUB "B"***

### ***ELENCO DELLE OPERE DI MANUTENZIONE DA TRASFERIRE IN CAPO AL CONCESSIONARIO***

#### **MANUTENZIONE ORDINARIA GENERALE**

##### **1. Coperti e facciate edifici**

- 1.1 Sistemazione di coppi spostati e sostituzione di quelli rotti
- 1.2 Sistemazione dei pluviali sfilati e pulizia dei pozzetti alla base
- 1.3 Pulizia di grondaie e degli scarichi dei pluviali
- 1.4 Sigillatura di converse, scossaline, bandinelle
- 1.5 Manutenzione di camini, canne fumarie e di esalazione, posa di reticelle e parafoglie a protezione dei boccali dei coperti
- 1.6 Rappezzi di guaina dei coperti piani
- 1.7 Rappezzi della copertura impermeabile del tetto dove necessario
- 1.8 Eliminazione di infiltrazioni di acqua, limitatamente ad interventi di manutenzione ordinaria
- 1.9 Sigillatura di pareti esterne dove necessario
- 1.10 Rappezzi di intonaco sulle facciate previa rimozione delle parti pericolanti

##### **2. Fognature e scarichi**

- 2.1 Sigillatura dei giunti delle colonne di scarico non incassate
- 2.2 Sostituzione di curve o tratti di scarichi verticali ed orizzontali
- 2.3 Rimessa a quota di sigilli delle vasche biologiche e dei pozzetti, sostituzione dei sifoni nonché sistemazione dell'area circostante
- 2.4 Sostituzione di sigilli o coperti dei pozzetti e delle vasche biologiche
- 2.5 Espurghi periodici

##### **3. Serramenti ed infissi edifici**

- 3.1 Sostituzione di ferramenta e di organi funzionali
- 3.2 Sistemazione dei telai di infissi e serramenti
- 3.3 Verniciatura conservativa di infissi e serramenti
- 3.4 Stuccatura perimetrale di infissi e serramenti.

##### **4. Interventi murari in genere**

- 4.1 Pulizia dalle erbe infestanti e controllo statico degli elementi decorativi di edifici
- 4.2 Rappezzi di intonaco previa rimozione delle parti pericolanti
- 4.3 Controllo statico a vista dei fabbricati e segnalazione ai tecnici dell'Amministrazione per i provvedimenti conseguenti
- 4.4 Riparazione controsoffitti

4.5 Sigillatura davanzali finestre

## **5. Pavimenti e Rivestimenti di edifici**

5.1 Lisciatura e lucidatura dei pavimenti

5.2 Riprese di pavimenti e rivestimenti con sostituzione delle piastrelle rotte o mancanti

5.3 Ripristino di tratti di battiscopa con eventuali sostituzioni

## **6. Opere in ferro**

6.1 Riparazione di ringhiere, cancelli, infissi, ecc.

6.2 Riparazione e sostituzione di alcuni tratti di recinzione in rete metallica e relativi paletti di sostegno

6.3 Verniciatura conservativa di paletti, recinzioni, ringhiere, cancelli, infissi, ecc.

## **7. Tinteggiature e verniciature**

7.1 Tinteggiature e verniciature inteme agli edifici, comprese le parti comuni, una volta nell'arco di vigenza della concessione

## **8. Impianti termo-idrico-sanitari**

8.1 Manutenzione e pulizia di gabinetti, docce, lavatoi ed altri apparecchi sanitari

8.2 Sostituzione di cassette di scarico

8.3 Sostituzione di sanitari danneggiati

8.4 Riparazione ed eventuale sostituzione di rubinetteria

8.5 Sostituzione di guarnizioni, eccentrici, manicotti, flessibili, ecc.

8.6 Riparazione di tubazioni incassate od esterne

## **9. Impianti elettrici**

9.1 Manutenzione e riparazione dell'impianto elettrico e dei suoi componenti a partire dall'allacciamento ENEL, con esclusione dell'impianto fotovoltaico

9.2 Sostituzione di placche, frutti e di organi elettrici

9.3 Manutenzione e riparazione di apriporta, citofoni, luci scale, asciugamani ed asciugacapelli elettrici, impianti amplifonici, impianti antincendio (impianto fumi, estintori, manichette) e verifiche alle scadenze di legge

9.4 Fornitura e sostituzione di lampade di qualsiasi tipo, reattori compresi e delle lampade/fari posti sulle torri dei campi da gioco e nelle palestre comunali compresi i locali accessori e di servizio pertinenti

9.5 Manutenzione e riparazione impianti luce d'emergenza, compreso la carica e la sostituzione delle batterie e lampade e verifiche alle scadenze di legge

## **10. Aree esterne di pertinenza**

- 10.1 Manutenzione viabilità interna ed aree di sosta (rappezzi di conglomerato, ripristini, ecc..)
- 10.2 Sistemazione percorsi pedonali in lastre con eventuale sostituzione di alcune parti
- 10.3 Manutenzione ordinaria del sistema di raccolta delle acque bianche (pulizia periodica pozzetti, sostituzione botole rotte, ecc.)

## **11. Aree verdi**

- 11.1 Tutela igienica (pulizia) delle aree con svuotamento dei cestini e smaltimento del materiale con frequenza variabile secondo la necessità
- 11.2 Riparazione ed eventuale sostituzione dei cestini portarifiuti danneggiati
- 11.3 Sfalciatura dei prati secondo necessità, con contenimento dello sviluppo erbaceo entro i 5 cm. di altezza e relativo smaltimento del materiale di risulta
- 11.4 Servizio di apertura e chiusura cancelli di ingresso negli orari stabiliti, là dove presente.

## **12. Servizi diversi**

- 12.1 Manutenzione e riparazione di attrezzature sportive.
- 12.2 In generale segnalazione ai tecnici comunali preposti di problemi che presuppongono interventi di tipo straordinario.

## **13. Pronto intervento**

- 13.1 Primo intervento in caso di necessità per rotture gravi, per la messa in sicurezza e per evitare danni economici rilevanti (ad esempio perdite di gas, di acqua, ecc.), con immediata informazione ai tecnici comunali per i ripristini od agli altri enti preposti (Enel, Vigili del fuoco, ecc.).

## **MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPI DA GIOCO E INFISSI**

- 1) taglio periodico del manto erboso
- 2) riporto a livellamento terreno
- 3) concimatura e seminatura
- 4) zollatura
- 5) bagnatura e semina
- 6) verniciatura periodica dei paletti di ferro e dei cancelli di recinzione
- 7) riparazione di parti della rete di recinzione
- 8) riparazione di parti fisse e mobili dei campi di gioco (quali porte, reti, bandierine, tabelloni, retine ecc.)